

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA (PV)
COMUNI DI CANNETO PAVESE – CASTANA – MONTESCANO
CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO
ANNO 2016**

L'anno 2016, il giorno 23 (ventitre) del mese di DICEMBRE presso la sede del Comune di Canneto Pavese, alle ore 14:15

tra la parte pubblica rappresentata da:

- Segretario Comunale Presidente delegazione trattante di parte pubblica;

e la parte sindacale rappresentata da:

- CISL FP – Sig.ra Giuliana Scaglia
- FP CGIL - assente
- UIL FPL- assente

- Sig.ra Sandra Colombi - R.S.U del Comune di Castana
- Sig. Fabio Mancin – R.S.U. del Comune di Montescano

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 15 del 15.11.2016 con cui si è provveduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, parte stabile, per l'anno 2016;


Vista la deliberazione di Giunta n. 39 del 12.12.2016 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica e di approvazione delle linee di indirizzo nella contrattazione decentrata integrativa per il 2016;

Premesso che la RSU e le Organizzazioni sindacali sono state convocate per il giorno 19.12.2016 presso la sede dell'Unione ai fini della discussione relativa alla ipotesi di contrattazione decentrata integrativa relativa all'anno 2016;

Visti gli artt. 3 e 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, definitivamente sottoscritto in data 22/01/2004, che disciplinano le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa a livello di ente nonché i tempi e le procedure per la stipulazione dei C.C.D.I.;

Rilevato che l'art. 4 del citato C.C.N.L. 22/01/2004 al comma 1 specifica che "le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del C.C.N.L., sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale";

Dato atto che, anche nel nuovo quadro ordinamentale inaugurato dal decreto legislativo n.150/2009, rimane alla competenza della contrattazione decentrata integrativa la individuazione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ed in particolare, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 29,

1


dell'art.31 c.2 del d.lgs.150/2010 e dell'art.40 comma 3bis del dlgs.165/2001, il trattamento accessorio resta nella disponibilità della contrattazione collettiva;

Considerato che la contrattazione decentrata integrativa è finalizzata all'obiettivo del conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.7/2010);

Preso atto, pertanto, con riferimento alle implicazioni ed al rapporto tra sistema di valutazione della performance e trattamento economico accessorio, che è dato desumere che il potere normativo degli enti si spinge sino a definire la cornice di riferimento del sistema di valutazione entro la quale la contrattazione dovrà determinare le relative conseguenze economiche per i lavoratori;

Definito quindi da parte dell'Ente il sistema della valutazione e che gli effetti della valutazione sulla retribuzione accessoria sono gestiti in sede di contrattazione decentrata nell'ambito delle regole vigenti definite dai CCNL in materia di erogazione degli emolumenti accessori, direttamente connessi al sistema di valutazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 35 del 12.12.2016 di approvazione del Regolamento per la misurazione valutazione e gestione della performance;

Visti:

- il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Vista la preintesa di contratto integrativo decentrato del 19.12.2016;

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula il presente **CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO**.

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo integrativo(CCDI) si applica al personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina.

Art. 2 - Validità e durata

Il presente CCDI ha validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del CCDI successivo.

Potrà essere modificato a seguito di norme contrattuali o di legge modificative o integrative.

Art.3 - Criteri generali di ripartizione e utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

La ripartizione e l'utilizzo del risorse decentrate del fondo per l'incentivazione del personale dipendente sono strumentali rispetto:

- a) alla garanzia della flessibilità, dell'efficienza e della produttività dei servizi di competenza dell'amministrazione coerentemente ai vigenti sistemi di pianificazione, programmazione e ciclo della performance di cui al vigente sistema di valutazione;

b) alla valorizzazione delle competenze professionali del personale incentivando in modo particolare l'impegno e la qualità della prestazione lavorativa resa a favore dell'amministrazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni decisione in tema di destinazione delle risorse decentrate all'incentivazione di performance del personale dipendente deve trovare una diretta legittimazione nell'ambito di una diffusa pianificazione delle attività di questa Amministrazione, conformemente alle indicazioni contenute nei suoi programmi, piani pluriennali, bilanci e piano degli obiettivi. Per tale via, dunque, l'obiettivo è quello di tendere al continuo e costante miglioramento del livello quali/quantitativo dei servizi e, al contempo, alla valorizzazione dell'apporto offerto dal personale alla performance organizzativa, misurato sulla base dei risultati conseguiti, introducendo una correlazione dinamica tra remunerazione e contenuti delle posizioni di lavoro in termini di competenze professionali, contributi partecipativi, profili motivazionali e di disagio delle condizioni di lavoro.

Al fine di legittimare una corretta erogazione del trattamento economico accessorio è necessaria la predisposizione di progetti di miglioramento dei servizi al cui conseguimento ed accertamento deve essere condizionata la erogazione degli incentivi, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e dell'obbligo di contenimento della spesa per il personale.

Le parti conseguentemente si danno reciprocamente atto che il sistema incentivante, come risultante dalla applicazione del vigente sistema di valutazione, è selettivo, cioè necessariamente orientato al riconoscimento degli apporti lavorativi in funzione del conseguimento degli obiettivi di sviluppo e/o di realizzazione di progetti, di razionalizzazione e di miglioramento dei servizi costituenti effettivi e reali momenti di incremento della performance nel suo complesso.

Art. 4 - Quantificazione del Fondo

La quantificazione delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigenziale, parte stabile e parte variabile, viene determinata annualmente dall'amministrazione, prescindendo da qualsiasi contrattazione con le organizzazioni sindacali e la RSU.

Per l'anno 2016 la consistenza definitiva del fondo, parte stabile, è stata quantificata con determinazione n. 15 del 15.11.2016 del Responsabile del Servizio Finanziario in € 21.526,02.

Occorre procedere alla definizione del fondo - parte variabile - in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta con deliberazione n. 39 del 12.12.2016 pari ad € 1.131,81.

Dato atto pertanto che la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2016, tenuto conto anche della decurtazione derivante dalla riduzione del personale in servizio - nell'anno 2016 - è la seguente:

RISORSE DECENTRATE DI NATURA STABILE	21.526,02
RISORSE DECENTRATE DI NATURA VARIABILE	1.131,81
TOTALE FONDO 2016	22.657,83

Art. 5 – Utilizzo del Fondo

Dalla somma delle risorse stabili e delle risorse variabili risulta un totale generale di risorse disponibili pari a euro 22.657,83.

Tali somme finanziano, in primo luogo, le voci di salario accessorio previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che tendenzialmente si consolidano al trattamento economico fondamentale e non sono riconducibili al trattamento economico di prestazione.

UTILIZZO DI PARTE STABILE	
Progressioni orizzontali	15.143,96
Indennità di comparto	5.690,40
Totale	20.834,36

UTILIZZO DI PARTE VARIABILE	
Produttività – performance collettiva	1.823,47
Totale	22.657,83

I compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi saranno corrisposti ai dipendenti interessati a conclusione del processo valutativo, in base a quanto stabilito nel sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta n. 35/2016.

Art. 6 – Fondo per il compenso straordinario

Il fondo per il compenso per lavoro straordinario ammonta per l'anno 2016 ad € 3.518,05.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale, devono essere preventivamente autorizzate sulla base delle esigenze dell'ente.

Art. 7 - Riposo compensativo

Le ore di straordinario possono dar luogo a riposo compensativo, quantitativamente equivalente alla durata della prestazione resa, in luogo del relativo compenso economico (art. 38 comma 7 del CCNL 14.9.2000).

Il periodo di recupero compensativo deve essere computato a ore lavorative corrispondenti alle ore di straordinario prestate. Le ore cumulate possono dar luogo anche ad un riposo compensativo pari a una o più intere giornate lavorative, purché sia rispettato il conteggio delle ore. Il riposo compensativo non dà titolo a percepire la maggiorazione percentuale del valore del lavoro straordinario; quindi per ogni ora di straordinario viene riconosciuto il corrispondente riposo compensativo di un'ora. Il termine entro cui fruire del riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata resa la prestazione straordinaria.

Art. 8 – Interpretazione autentica

Le parti danno atto che, qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente C.C.D.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto dovranno incontrarsi tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale, il significato della clausola controversa.

L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.D.I.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente CCDI sostituisce con effetto dal 1.1.2016 ogni precedente accordo in materia. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate.

Per quanto non previsto dal presente contratto, in relazione agli istituti ivi disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.


Le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto, salvo il caso in cui intervengano contrastanti disposizioni di legge o di contratto nazionale.

Canneto Pavese 23/12/2016

Letto, approvato, sottoscritto.


LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Il Presidente - Dott. Giuseppe Esposito



LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

CISL FP - GIULIANA SCAGLIA



FP CGIL

UIL FPL

R.S.U. - sig. Sandra Colombi



R.S.U. - sig. Fabio Mancin

